



# STATUTO

## DELL'ASSOCIAZIONE HARLEY FOR CHILDREN TICINO

### I. DENOMINAZIONE

#### Art. 1

Con la denominazione di HARLEY FOR CHILDREN TICINO, in seguito denominata HFCT, è costituita un'associazione apolitica e aconfessionale ai sensi dell'art. 60 ss. CCS.

### II. SEDE

#### Art. 2

Sede dell'HFCT è Lugano.

### III. SCOPO

#### Art. 3

Lo scopo dell'associazione è di sostenere finanziariamente enti o fondazioni atte ad aiutare prevalentemente bambini bisognosi sia in svizzera che nel resto del mondo. A tale fine saranno organizzate delle manifestazioni a scopo benefico.

### IV. SOCI

#### Art. 4

L'associazione è composta dalle seguenti categorie di soci:

1. Soci attivi, ossia tutti i proprietari di Harley Davidson.
2. Soci sostenitori, ossia tutti coloro che non possiedono un'Harley Davidson.
3. Soci onorari, ossia tutti coloro che hanno conseguito meriti speciali. Essi non sono tenuti al pagamento della quota sociale.

#### Art. 5

Hanno diritto di voto all'Assemblea i soci attivi e i soci sostenitori.

#### Art. 6

Il comportamento di ogni socio deve in ogni momento essere esemplare e non dare adito a critiche o scandali. Ciò presuppone dignità, lealtà e rispetto.

## V. AMMISSIONE

### Art. 7

Si diventa soci su accettazione espressa del Comitato direttivo e con il versamento delle seguenti quote sociali:

- Tessera "Harley For Children **Milwaukee**"
- Tessera "Harley For Children **Route 66**"

In caso di non accettazione, il Comitato non è tenuto a fornire motivi. La mancata ammissione non può essere oggetto di ricorsi.

La quota sociale, successivamente all'affiliazione Milwaukee o Route 66, è dovuta annualmente e dovrà avere un importo minimo pari a CHF 1.-). Oltre a quest'importo il socio avrà poi la possibilità di donare liberamente quanto desidera tramite un bollettino di versamento che riceverà a domicilio.

### Art. 8

Sull'ammissione di un socio onorario decide l'Assemblea su proposta del Comitato direttivo.

### Art. 9

Sulla richiesta di ammissione degli altri soci, inoltrata per iscritto, decide il Comitato direttivo.

## VI. DIMISSIONI ED ESPULSIONI

### Art. 10

Qualsiasi socio può presentare in ogni tempo e senza preavviso le dimissioni dall'Associazione. Le dimissioni vanno inviate in forma scritta al Presidente del Comitato direttivo e saranno accettate a condizione che il richiedente sia in regola con gli impegni di natura contrattuale e finanziaria verso l'HFCT.

### Art. 11

Le dimissioni hanno effetto immediato e il socio dimissionario non ha diritto alla restituzione della quota sociale, nemmeno *pro rata temporis*.

### Art. 12

Qualsiasi socio può essere escluso dall'Associazione su decisione del Comitato direttivo. Il socio escluso è tenuto nondimeno a regolare gli impegni di natura contrattuale e finanziario verso l'HFCT.

L'esclusione può essere pronunciata anche senza preventivo ammonimento.

### Art. 13

Il Comitato deve comunicare per iscritto al membro la decisione di espulsione e motivarla. Contro l'espulsione è dato diritto di ricorso all'Assemblea, senza effetto sospensivo, entro 15 giorni dalla notifica; l'Assemblea deciderà inappellabilmente.

**Art. 14**

Qualsiasi socio può in particolare essere escluso dall'Associazione per comportamento gravemente in contraddizione con gli scopi dell'HFCT, per contravvenzione alle decisioni dell'Assemblea e del Comitato o ancora qualora con la sua condotta si sia reso indegno di appartenere all'Associazione stessa.

**Art. 15**

Qualsiasi socio escluso dall'Associazione perde immediatamente la qualità di membro e ogni diritto alla carica in seno all'Associazione.

**VII. ORGANI SOCIALI****Art. 16**

Gli organi sociali sono:

- L'assemblea dei soci
- Il Comitato direttivo
- L'ufficio di revisione

**VIII. L'ASSEMBLEA DEI SOCI****Art. 17**

L'Assemblea dei soci è l'organo supremo dell'Associazione e prende tutte le decisioni non espressamente riservate dagli statuti ad altri organi. In particolare esercita la sorveglianza sulla gestione degli altri organi con facoltà di revocare i membri degli stessi per motivi gravi.

**Art. 18**

L'Assemblea dei soci delibera sulle trattande proposte dal Comitato direttivo e, in ogni caso, sulle seguenti:

1. approva il verbale dell'ultima Assemblea dei soci;
2. nomina del Comitato direttivo e, nel suo seno, del Presidente,
3. nomina dell'Ufficio di revisione;
4. approvazione del rapporto di attività da parte del Presidente;
5. approvazione dei conti e del rapporto annuale di gestione, sentito il rapporto di revisione;
6. da scarico al Comitato direttivo;
7. approvazione del programma annuale e del preventivo proposti dal Comitato direttivo;
8. decide le tasse sociali;
9. nomina i membri onorari;
10. decide su spese superiori a CHF 5'000.--;
11. decide su proposte, mozioni o ricorsi inoltrati;
12. approvazione degli statuti e delle loro modifiche.

**Art. 19**

L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria una volta l'anno, nel corso del primo semestre dell'anno successivo.

**Art. 20**

La convocazione all'Assemblea ordinaria dovrà essere inviata, per iscritto o per posta elettronica, dal Comitato direttivo a tutti i soci almeno 15 giorni prima della data fissata. La convocazione menzionerà le trattande all'ordine del giorno. Non potranno essere prese risoluzioni su trattande non debitamente preannunciate ad eccezione di quelle previste dall'art. 18 del presente statuto.

**Art. 21**

L'Assemblea straordinaria viene convocata, osservando le stesse formalità, qualora il Comitato direttivo lo ritenesse opportuno, oppure su richiesta scritta di almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto. In questo caso, l'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Comitato direttivo nelle cinque settimane successive la ricezione della richiesta.

**Art. 22**

Ogni socio avente diritto di voto può proporre al Comitato direttivo, entro il 31 dicembre, delle trattande affinché figurino all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria.

**Art. 23**

L'Assemblea ordinaria o straordinaria delibera validamente qualunque sia il numero dei soci presenti, fatta eccezione per la decisione di scioglimento dell'Associazione che presuppone la presenza di almeno due terzi dei soci con diritto di voto.

**Art. 24**

Ove non diversamente indicato negli Statuti, le deliberazioni assembleari vengono prese a semplice maggioranza dei soci con diritto di voto presenti all'Assemblea; a parità di voti decide il Presidente.

Per la modifica degli statuti è richiesta l'approvazione dei due terzi dei soci con diritto di voto presenti all'Assemblea.

Per lo scioglimento dell'Associazione è richiesta l'approvazione dei tre quarti dei soci con diritto di voto presenti all'Assemblea, fatta riserva dell'art. 37 del presente Statuto.

**Art. 25**

Il verbale dell'Assemblea deve essere trasmesso a ogni socio che ne fa domanda.

**Art. 26**

Tutti i soci con diritto di voto hanno diritto ad un solo voto e non possono rappresentare altri soci.

**Art. 27**

Le nomine statutarie e le altre votazioni avvengono per alzata di mano.

## IX. IL COMITATO DIRETTIVO

### **Art. 28**

Il Comitato direttivo si compone di un numero di membri variabile fra 2 a 7.

I membri del Comitato direttivo rimangono in carica per un periodo di due anni con possibilità di essere rieletti più volte.

Se un membro del Comitato direttivo dovrà lasciare anticipatamente il suo mandato, sarà il Comitato direttivo a nominare il sostituto che dovrà essere confermato alla prossima Assemblea.

### **Art. 29**

Al Comitato direttivo competono gli affari correnti e tutti i compiti non assegnati ad altri organi dell'Associazione.

Il Comitato direttivo può delegare delle competenze a Commissioni speciali.

### **Art. 30**

Il Comitato difende gli interessi dell'HFCT ed in particolare:

1. Rappresenta l'HFCT di fronte a terzi con la firma del Presidente e di un altro membro del comitato direttivo;
2. Decide le spese fino ad un importo di CHF 5'000.-;
3. Decide sull'ammissione, dimissione, espulsione dei soci.

### **Art. 31**

L'Associazione è validamente impegnata nei confronti di terzi dalla firma congiunta a due del Presidente e del Cassiere.

### **Art. 32**

Il Comitato direttivo è convocato dal Presidente, oppure su richiesta di un terzo dei membri.

### **Art. 33**

Per la validità delle sedute del Comitato direttivo occorre la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri.

Le decisioni avvengono a maggioranza semplice, considerato che in caso di parità decide il voto del Presidente.

## **X. L'UFFICIO DI REVISIONE**

### **Art. 34**

L'Ufficio di revisione è composto da almeno un membro, non necessariamente socio.

Non possono fare parte dell'Ufficio di revisione i membri del Comitato direttivo.

Il/I membro/i dell'Ufficio di revisione rimane/rimangono in carica per un periodo di due anni con possibilità di essere rieletto/rieletti più volte.

## **XI. FINANZE**

### **Art. 35**

L'HFCT risponde dei propri impegni unicamente con il patrimonio sociale. Resta esclusa qualsiasi responsabilità personale dei soci e del Comitato direttivo.

### **Art. 36**

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

## **XII. SCIoglIMENTO**

### **Art. 37**

Per lo scioglimento dell'HFCT, l'Assemblea è validamente costituita se sono presenti almeno due terzi dei soci con diritto di voto. Se il numero legale non fosse raggiunto sarà convocata dopo due settimane una seconda Assemblea con le stesse trattande che delibererà qualunque sia il numero di soci presenti.

Per la decisione di scioglimento sono necessari almeno i due terzi dei voti presenti.

### **Art. 38**

In caso di scioglimento dell'HFCT, dopo aver fatto fronte agli eventuali impegni verso terzi, l'assemblea dei soci deciderà circa la destinazione del patrimonio dell'Associazione, esclusa qualsiasi ripartizione tra i soci.

## **XIII. DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 39**

L'HFCT non è responsabile per gli infortuni di qualsiasi natura verso i singoli soci o terzi.  
L'HFCT non è responsabile per i furti di qualsiasi genere.

### **Art. 40**

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto le disposizioni legali del Codice Civile Svizzero.

## APPROVAZIONE/REVISIONE DELLO STATUTO

### **Approvazione:**

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea costituente del 23.07.2012 ed è entrato immediatamente in vigore.

### **Revisioni:**

L'Art. 7 dello Statuto è stato rivisto come di seguito descritto e approvato dall'Assemblea Generale del 04.04.2022:

**Vecchia formulazione:** .....”la quota sociale è dovuta una sola volta tramite l’acquisto di una delle tessere dell’associazione”..... (Milwaukee o Route 66)

**Nuova formulazione:** .....”la quota annuale, successivamente all’affiliazione Milwaukee o Route 66, è dovuta annualmente e dovrà avere un importo minimo pari a CHF 1.-).